Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura

REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n. 6568 del 23.11.2018

Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

1) OBIETTIVI GENERALI

2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

3) DOTAZIONE FINANZIARIA

4) SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

5) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

6) INTENSITA' DELL'AIUTO

7) MOTIVI DI ESCLUSIONE

8) INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

9) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

10) METODO DI PAGAMENTO

11) DISPOSIZIONI FINALI

1 OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato a compensare i danni causati alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate dalle relative delibere di Giunta Regionale per gli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Decreto legislativo n. 102/2004** che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.
- **Regolamento (UE) n. 702/2014**, che disciplina gli aiuti destinati a compensare le PMI attive nella produzione agricola primaria per i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
- **Deliberazione della Giunta regionale n.** 33/34 DEL 4.7.2017 - Condizioni meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017. Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 1.8.2017** – Condizioni meteorologiche avverse del periodo 19-20 dicembre 2016 e 14-18 e 21 gennaio 2017 - Integrazione delimitazione di cui alla Delib.G.R. n. 33/34 del 4 luglio 2017.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 37/28 del 1.8.2017 -** Gelate tardive del mese di aprile 2017 - Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 43/5 DEL 12.9.2017** - Gelate tardive del mese di aprile 2017. Integrazione delimitazione di cui alla deliberazione n. 37/28 del 1° agosto 2017.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 30/37 del 20/06/2017** di proposta di declaratoria della eccezionalità delle siccità delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.
- **Deliberazione della Giunta regionale n - 45/12 DEL 27.9.2017** - "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38". Eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed

estiva del 2017. Proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale.

- **Deliberazione della Giunta regionale n. 56/29 del 20 dicembre 2017 –** che contiene la proposta di declaratoria ai fini dell'accesso alle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale della siccità e eccesso di calore del periodo primavera -estate 2017.
- **Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie e Attività Ispettive n. 4222 del 20/11/2017 -** Decreto ministeriale del n. 27056 del 23.10.2017– Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 14/01/2017 al 21/01/2017 - D.G.R. 37/27 del 01/08/2017. Apertura dei termini per la presentazione delle domande di intervento e approvazione, modulo di domanda e avviso.
- **Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie e Attività Ispettive n. 4221 del 20/11/2017 - D.M. del 23.10.2017 –** Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 23 aprile 2017. (17A07394) *(GU n.258 del 4-11-2017).* Apertura dei termini per la presentazione delle domande di intervento approvazione, modulo di domanda e avviso.
- **Determinazione del Direttore del Servizio delle Istruttorie e Attività Ispettive n.**. **1044 del 07/03/2018** - D.M. 13 febbraio 2018 . Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Sardegna nel periodo dal 2 marzo 2017 al 21 settembre 2017. *GU del 22 febbraio 2018 n. 44 serie generale).* Apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto e approvazione avviso e modulo di domanda.
- **Legge regionale** 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018).
- **Decreto ministeriale n. 4914 del 13 febbraio 2018** che ha disposto l'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo n. 102/2004.

- **Decreto ministeriale n. 27734 del 27 ottobre 2017** che riconosce per l'intero territorio regionale il carattere di eccezionalità della siccità del periodo dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 per le produzioni foraggere e l'applicazione delle provvidenze del 102/2004.

- **Decreti ministeriali n. 27056 e n. 27055 del 23 ottobre 2017** che riconoscono l'eccezionalità delle nevicate del periodo dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 e delle gelate dei giorni dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017.
- **Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018** Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.
- **Nota del Servizio Competitività delle aziende agricole dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale prot. Argea 68406 del 27.08.2018** con chiarimenti in merito ai parametri di indennizzo menzionati nella Deliberazione della Giunta regionale n. 36/21 del 2018.
- **Decreto assessoriale n. 3208/DecA/65 del 15 novembre 2018 –** che modifica alcuni parametri di intervento.

3 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari a 38 milioni.

4 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

All'erogazione degli aiuti provvede l'Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura (ARGEA Sardegna) ai sensi del capo IV della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna).

5 SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO

Sono destinatarie dell'intervento le Piccole Medie Imprese (PMI), così come definite nell'allegato I al Reg. (UE) 702/2014, condotte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, che abbiano già presentato la domanda di intervento prevista all'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 al Servizio Territoriale di Argea Sardegna competente per territorio, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del

decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ricadano in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017:

1. DM n. 27056 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 14 gennaio 2017 al 21 gennaio 2017 (eccesso di neve e tromba d'aria);
2. DM n. 27055 del 23 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 18 aprile 2017 al 24 aprile 2017 (gelate);
3. DM n. 27734 del 27 ottobre 2017 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 20 marzo 2017 al 30 giugno 2017 (siccità, limitatamente alle produzioni foraggere);
4. DM n. 4914 del 13 febbraio 2018 - avversità atmosferiche verificatesi nei territori delle Regione Sardegna dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017(siccità, produzioni orticole, cerealicole, leguminose da granella, frutticole, viticole, olivicole e per le produzioni del comparto apistico con l'esclusione delle foraggere);

Inoltre, le imprese destinatarie dell'intervento devono:

- aver subito, a causa di uno degli eventi, danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile (PLV). Le percentuali di danno dei singoli eventi non possono concorrere al raggiungimento della soglia del 30%;
- essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché all'Anagrafe nazionale delle imprese agricole con la costituzione del fascicolo aziendale, già al momento dell'evento calamitoso che le ha interessate;
- risultare in regola con la posizione contributiva nei confronti dell'INPS.

Beneficiano dell'intervento anche le società agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 2004, n. 99, che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che nella ragione sociale o denominazione sociale contengono l'indicazione di società agricola e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di CD o IAP. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per la società cooperativa sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS

in qualità di CD o IAP.

Le iscrizioni nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole devono risultare vigenti fino all'erogazione dell'aiuto.

Nel caso di aziende che allevano bovini, il beneficiario deve essere proprietario detentore o detentore degli animali richiesti. Qualora il richiedente sia esclusivamente detentore di animali è necessario fornire una dichiarazione del proprietario di assenso alla presentazione della domanda di sostegno e pagamento.

Gli animali devono essere detenuti nel rispetto degli obblighi di identificazione e registrazione di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, che regola le modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

Ai fini dell'accesso agli aiuti, per i produttori di uva da vino si provvederà alla verifica del rispetto dell'obbligo alla presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui al regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009, così come disciplinata dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015, n. 5811 e, per la campagna vitivinicola 2017/2018, dalla circolare Agea n. 79257 del 18 ottobre 2017. Laddove fosse accertata la mancata presentazione della predetta dichiarazione non si darà corso al pagamento dell'aiuto.

Sempre ai fini dell'accesso agli aiuti gli allevamenti apistici devono risultare iscritti alla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) al 30 giugno 2017.

6 INTENSITA' DELL'AIUTO

L'aiuto per singola impresa sarà determinato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale, rilevabile dal fascicolo aziendale e dalla banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) al 30 giugno 2017 per quanto riguarda gli allevamenti bovini e apistici, tenuto conto dei parametri unitari massimi di aiuto per singola coltura o per capo allevato riportati nella tabella allegata alla D.G.R. n. 36/21 del 2018 (Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree

delimitate per compensare i danni causati dagli eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017) e nella tabella riportata nel Decreto Assessoriale n. 3208/DecA/65 del 15 novembre 2018.

L'aiuto, calcolato a parametro, è versato direttamente alle aziende interessate dal danno e compensa, quindi, le perdite di reddito dovute alla compromissione della produzione agricola causata dalla siccità del periodo primavera estate 2017 e dagli altri eventi atmosferici eccezionali verificatisi nel corso dell'anno 2017.

In ogni caso, l'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili non potranno eccedere le intensità previste nel citato dall'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Ai sensi dell'art. 25 comma 10 del Reg. (UE) n. 702/2014, l'intervento verrà differenziato tra le zone soggette a vincoli naturali e le zone non soggette a vincoli naturali. Pertanto verrà corrisposto l'80% del valore riconoscibile alle aziende ricadenti in zone non soggette a vincoli naturali e il 90% del valore riconoscibile alle aziende ricadenti in zone soggette a vincoli naturali.
L'aiuto così calcolato ai sensi dell'art. 25 comma 9 saranno ridotti del 50 %, salvo quando è accordato a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.
Il riconoscimento dell'aiuto per capo bovino esclude l'aiuto per le colture foraggere e viceversa.

7 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Dall'intervento sono escluse:

- le imprese del comparto ovino e caprino già beneficiarie delle provvidenze di cui alle leggi regionali 3 agosto 2017, n. 19 e 14 settembre 2017, n. 20, così come disciplinate con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/21 del 3 ottobre 2017. Resta intesto che, laddove l'ordinamento produttivo dell'azienda sia misto (ovino-caprino-bovino), la ditta può beneficiare dell'aiuto anche per i capi bovini condotti.

- le imprese/aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e le aziende destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto incompatibile**.**
- le imprese che non ricadono in una delle zone delimitate per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017 così come legittimate con le deliberazioni di Giunta Regionale richiamate al paragrafo 2.
- le imprese che non hanno presentato ad Argea Sardegna la domanda di intervento prevista dall'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per gli eventi dannosi occorsi in Sardegna nel corso del 2017. Sono parimenti escluse le imprese che, pur avendo presentato regolarmente la domanda di intervento, ometteranno di presentare entro i termini previsti la comunicazione integrativa di cui al successivo paragrafo 8.

8 INOLTRO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA

Per accedere all'aiuto le imprese richiedenti dovranno inoltrare telematicamente, su un modulo già predisposto, una comunicazione integrativa a completamento della domanda di intervento presentata ai sensi dell'art. 5 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Per la compilazione telematica della comunicazione integrativa, verrà messo in produzione un apposito supporto informatico alimentato con le informazioni disponibili nel fascicolo aziendale del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e nella BDN (Banca Dati Nazionale Zootecnica). I dati della BDN faranno riferimento alla data del 30 giugno 2017.

Per completare e sottoscrivere la comunicazione integrativa, le imprese interessate dovranno presentarsi - secondo la competenza territoriale - **presso gli Sportelli Unici Territoriali (SUT) dell'Agenzia Laore Sardegna** muniti di fotocopia del documento di identità in corso di validità e del CUAA aziendale. Nel caso di aziende che allevano bovini di qualunque attitudine come detentori non proprietari dell'allevamento, dovrà essere allegata la dichiarazione del proprietario dei capi, corredata di copia del documento d'identità, con cui si autorizza l'azienda a richiedere e riscuotere l'aiuto.

Al riguardo si precisa che gli operatori degli sportelli dei SUT Laore potranno ricevere esclusivamente la documentazione sopra descritta. Eventuali chiarimenti o ulteriori documenti dovranno essere richiesti o inviati direttamente ad Argea Sardegna.

Le dichiarazioni incluse nella comunicazione integrativa sono rese dietro diretta ed esclusiva responsabilità del richiedente l'aiuto, pertanto la comunicazione rilasciata telematicamente dovrà essere stampata e sottoscritta con firma autografa.

La comunicazione integrativa sarà consegnato ad Argea per il tramite degli operatori di sportello Laore.

I termini per l'inoltro della comunicazione integrativa decorreranno **dall'11 dicembre 2018 e scadranno perentoriamente, a pena di esclusione dall'aiuto, il 28 febbraio 2019 alle ore 12.00**.

Saranno ritenute **non ammissibili** le domande di aiuto, le cui comunicazioni integrative saranno inoltrate con prassi o modalità diverse da quella su descritta.

9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di intervento e le comunicazioni integrative sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare il rispetto dei termini di presentazione, la completezza delle dichiarazioni rese ed i requisiti di ammissibilità all'aiuto.

Sarà quindi effettuato un controllo a campione, che dovrà interessare almeno il 5% delle domande e delle comunicazioni integrative pervenute, volto a verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora la domanda, unitamente alla comunicazione integrativa, risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegnerà il termine perentorio di dieci giorni per inviare le necessarie integrazioni, decorsi inutilmente i quali la domanda sarà dichiarata inammissibile.

La liquidazione degli aiuti potrà essere effettuata anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Non si darà corso alla liquidazione del beneficio quando l'ammontare dell'aiuto da corrispondere è inferiore a euro 300.

10 MODALITA' DI PAGAMENTO

L'aiuto sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario su un conto corrente registrato nel fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di pagamento.

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura.